



*Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
LA MOBILITA' PUBBLICA SOSTENIBILE
E GLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO
REGIONALE
DIV. 4

A TUTTI GLI USTIF

pec:

ustif-milano@pec.mit.gov.it

ustif-torino@pec.mit.gov.it

ustif-venezia@pec.mit.gov.it

ustif-roma@pec.mit.gov.it

ustif-napoli@pec.mit.gov.it

ustif-bari@pec.mit.gov.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

pec: seilbahnen.funivie@pec.prov.bz.it

Alla Provincia Autonoma di Trento

pec: sif@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta

pec: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

Alla Regione Friuli Venezia Giulia

pec: territorio@certregione.fvg.it

All'ANITIF

Ing. Franco TORRETTA

pec: franco.torretta@ingpec.eu

All'ANEF

Ing. Piergiacomo GIUPPANI

pec: piergiacomo.giuppani@ingpec.eu

A FEDERFUNI ITALIA

Ing. Marco RINALDI

pec: rinaldi.marco@ingpec.eu

Oggetto: Personale di cui dispone, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio, un impianto funicolare aereo/terrestre in servizio pubblico destinato al trasporto persone.

D. D. n. 288 del 17/09/2014- art. 10.

Quesito riguardante la richiesta di cumulo di incarico di Capo Servizio di funicolare con quello di macchinista in caso di impianto isolato.

Si fa riferimento alla nota dell' USTIF di Venezia prot. n. 189020 del 19/08/2021 riguardante un'istanza, rivolta dalla Faloria S.p.A., corrente in Cortina d'Ampezzo (BL), quale esercente di diversi impianti a fune del comprensorio, tendente ad ottenere, per la funivia bifune Cortina -Mandres - Faloria, l'autorizzazione al cumulo di incarico di capo servizio con quello di macchinista, " quando l'impianto è isolato per il Capo Servizio", ai sensi dell'art. 10 del D.D. 288/14.

A riguardo si precisa che il requisito di base per consentire il cumulo delle mansioni di Capo Servizio con quelle di Macchinista ("impianto isolato") sia che l'impianto *non* possa essere raggiunto da un Capo Servizio "di comprensorio" entro i 30 minuti stabiliti dal citato articolo 10 e che quindi il Capo Servizio possa avere come carico U.C.I. solo quello relativo all'impianto in questione.

Nel merito dell'autorizzazione richiesta, va tenuto ben presente che il capitolo 2 dell'allegato al D.M. 11/5/2017 (Decreto "esercizio") raggruppando le disposizioni da adottare in merito al personale per garantire la *sicurezza* dell'esercizio, prevede in generale la *distinzione* tra Capo Servizio e Macchinista.

Pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al costante svolgimento delle funzioni di Macchinista da parte del Capo Servizio (cumulo delle funzioni di Capo Servizio e Macchinista) l'USTIF deve effettuare idonee valutazioni per verificare che la dotazione di personale, in termini *numerici*, sia sufficiente a garantire lo svolgimento delle funzioni di sicurezza in ogni situazione dell'esercizio incluso il recupero, il soccorso e l'evacuazione, anche ai fini del rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza riguardante il Regolamento di Esercizio (art. 102 del DPR 753/80).

A tal fine è determinante la complessità dell'impianto, anche se "isolato", per cui non è automatica la possibilità di far coincidere la figura del Capo Servizio e quella del Macchinista. In particolare restano esclusi da questa possibilità gli impianti di categoria A e B1, mentre l'autorizzazione in parola può essere concessa, sempre se compatibile con il caso dell'impianto specifico, per gli impianti di categoria inferiore.

IL DIRETTORE
(Ing Giorgio PIZZI)

Ing. Lorenzo PASSANITI